



CITTÁ DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”¹

¹ Approvato con delibera del Commissario Straordinario n° 152 del 29/09/1994.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I = DISPOSIZIONI GENERALI

- Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del Comune di Rosarno della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come "Decreto 507/93".
- Per quanto non previsto nel presente regolamento, vengono richiamate le norme contenute nel "Decreto 507/93" le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

= ART. 1 - Presupposto della tassa =

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Ai sensi dell'Art. 62, comma 1, la tassa è dovuta per intero per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

= ART. 2 - Soggetti passivi =

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (Proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

= ART. 3 - Zone di applicazione =

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitato, centri commerciali e produttivi integrati) e agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 2, nelle zone in cui la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani è effettuata in regime di non privativa, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. La Giunta Comunale con apposita determinazione provvederà a delimitare i perimetri entro i quali verrà assicurato il servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.
4. Per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, tutte le zone non rientranti nel perimetro e sue delimitazioni sono da considerarsi zone non servite.
5. Per le zone di applicazione della tassa, sia se facenti parte del perimetro di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o non, il Comune potrà istituire il servizio di raccolta in regime di privativa o non privativa, con la gestione diretta, oppure con la concessione a privati.
6. È fatto divieto al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei Rifiuti, nelle abitazioni private ed in terreni, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.

= ART. 4 - Locali tassabili =

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata, in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i Rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici di:
 - a) Tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (Camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (Ingressi, interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, giardini, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli di ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e) Tutti i vani (Uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, etc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione, privati e della collettività in genere;
 - f) Tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le Unità Sanitarie Locali, dalle Associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (Comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, etc.
 - h) Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste al pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;
3. La tassa va commisurata in rapporto alla classificazione della categoria di appartenenza:

Categoria	I	Abitazioni
Categoria	II	Uffici e studi professionali
Categoria	III	Edifici Industriali
Categoria	IV	Negozi e botteghe
Categoria	V	Alberghi ed esercizi pubblici
Categoria	VI	Collegi - Pensioni
Categoria	VII	Associazioni sportive - Sindacati - Scuole

Categoria	VIII	Campeggi
Categoria	IX	Aree scoperte
Categoria	X	Garage ed assimilati
Categoria	XI	Uso (Tassa giornaliera).

= ART. 5 - Locali in multiproprietà =

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 4, il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

= ART. 6 - Parti comuni all'edificio =

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, le parti di uso comune del fabbricato quali: lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, cortili, lavanderie, stenditoi, portici, garages con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Nel caso di inadempienza, la tassa dovuta è calcolata d'Ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, come segue:
 - a. Quando i condomini sono due: aumento del 10%;
 - b. Quando i condomini sono trenta o più: aumento del 2%;
 - c. Quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 (due) e 30 (trenta) al percentuale è calcolata in ragione inversa.

= ART. 7 - Aree tassabili =

1. Si considerano aree tassabili:
 - a. Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b. Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai servizi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, etc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c. Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d. Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti Pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

= ART. 8 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali =

1. Ai sensi dell'art. 66, comma 3, punto c), per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30% (trenta per cento).

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. l'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

= ART. 9 - Riduzioni di tariffa =

1. Con la decorrenza prevista dalla normativa vigente, le tariffe si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a. abitazione con unico occupante, riduzione del 30% (trenta percento);
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune, riduzione del 30% (trenta percento);
 - c. abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro da parte di utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, riduzione del 30% (trenta percento);
 - d. Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore, riduzione del 30% (trenta percento).
2. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, una riduzione della tassa potrà essere accordata alle categorie indigenti, riduzione fino al 30%, tenuto conto delle condizioni generali del bilancio e previa esibizione all'ufficio competente di una relazione redatta dall'Ufficio Servizi Sociali al quale verrà consegnato, all'atto della richiesta, il certificato di disagiate condizioni economiche. La riduzione riguarderà esclusivamente l'anno in corso di riscossione. L'Ufficio competente stilerà apposito elenco annuale dei richiedenti.
3. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, una riduzione fino al 50%, tenuto conto delle condizioni generali del bilancio, potrà essere accordata ai centri per l'assistenza ai disabili, agli anziani ed ai centri per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti.

= ART. 10 - Locali ed aree non utilizzati =

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali ad uso abitativo arredati, anche se chiusi, sono soggetti alla tassa, la presenza del mobilio, infatti, li rende disponibili per l'uso in qualsiasi momento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

= ART. 11 - Esclusioni =

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità anche nel corso dell'anno purché tali condizioni siano dichiarate nella denuncia originaria, di variazione o cessazione, e siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso cui sono destinati non possono produrre rifiuti.
3. Non sono soggetti alla tassa i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
4. Ai sensi dell'art. 62, comma 3, nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

= ART. 12 - Classificazione dei rifiuti =

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato ad abbandono. Ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915 e successive modificazioni, i rifiuti sono classificati in: Urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

- a. I rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- b. I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
- c. I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali o sulle rive dei fiumi.

Sono rifiuti speciali:

- a. I residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- b. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili a quelli urbani;
- c. I materiali derivanti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- d. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- e. I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915..

2. È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private. In caso di inadempienza il Sindaco, dispone, con apposita ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

CAPO II = TARIFFAZIONE – DENUNCE – ABBUONI - FUNZIONARIO RESPONSABILE

= ART. 13 - Tariffe =

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, entro il 31 ottobre i Comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio successivo a quello in cui la delibera è divenuta esecutiva.

= ART. 14 - Obbligazione tributaria =

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

= ART. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento =

1. È istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente Regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata, soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volta sua messa a disposizione della collettività (dicasio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per uso capione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voce corrispondente di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50% (cinquanta per cento).
3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario.

= ART. 16 - Denunce =

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, i soggetti tenuti devono presentare al Comune, presso l'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso il competente Ufficio Tributi.
2. La denuncia deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. La denuncia originaria o di variazione, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e i tempi espressi nel comma 1), ogni variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa.
5. I modelli di denunce, messi a disposizione del Comune, presso l'Ufficio competente, devono essere compilati fedelmente ed in ogni sua parte. L'Ufficio comunale competente, all'atto della presentazione, deve rilasciare apposita ricevuta.

= ART. 17 - Modalità dei rimborsi =

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 6), e dell'art. 75, i rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo e sono disposti direttamente dal funzionario responsabile.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso l'intero importo iscritto a ruolo risulti già pagato, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43.

= ART. 18 - Sanzioni ed interessi =

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente Regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del "decreto n° 507/93".
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal citato art. 76, comma 3, e fermo restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva del soggetto.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

= ART. 19 - Accertamento d'Ufficio =

1. È facoltà del Sindaco di invitare i soggetti di cui all'art. 2, per le zone soggette alla disciplina del servizio, a recarsi presso l'Ufficio Comunale competente per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.
2. È facoltà dell'Amministrazione disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili.

= ART. 20 - Convenzioni per l'individuazione delle superfici soggette a imposizione =

1. L'Amministrazione Comunale redige annualmente un programma di accertamento della tassa dei Rifiuti Solidi Urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione, con i ruoli degli altri tributi comunali e con i dati disponibili in suo possesso. La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiori al 10% dei contribuenti iscritti a ruolo. Gli accertamenti dovranno verificare:
 - a. La corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
 - b. Le attività effettivamente svolte nei locali e nelle aree.
2. Ai sensi dell'art. 71, comma 4, tale attività di accertamento ove non possa essere effettuata con personale dipendente del Comune, potrà essere effettuata stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici.
3. L'attività d'accertamento di cui al precedente comma, è effettuata su proposta del Responsabile della tassa.

= ART. 21 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali =

1. Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:
 - **Ufficio Anagrafe:** il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, le variazioni anagrafiche ed i decessi.

- **Ufficio Tecnico:** elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati.
- **Ufficio Commercio:** gli estremi delle autorizzazioni o licenze rilasciate.

= ART. 22 - Funzionario Responsabile =

1. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, il Comune designa un dipendente di qualifica non inferiore alla 6^a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri organizzativi e gestionali relativi alla Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani; il predetto dipendente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al Ministero delle Finanze il nominativo del dipendente designato, entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Il dipendente Responsabile, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del comma 1, è tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a. Registro in cui verranno annotate, in ordine cronologico, tutte le denunce presentate dai contribuenti;
 - b. Registro in cui verranno annotate, giornalmente, tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera;

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo, devono essere vidimati dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso. È facoltà del dipendente Responsabile istituire un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare.

= ART. 23 - Entrata in vigore =

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n° 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello esistente in materia.

= INDICE =

CAPO I = DISPOSIZIONI GENERALI	2
= ART. 1 - Presupposto della tassa =	2
= ART. 2 - Soggetti passivi =	2
= ART. 3 - Zone di applicazione =	2
= ART. 4 - Locali tassabili =	3
= ART. 5 - Locali in multiproprietà =	4
= ART. 6 - Parti comuni all'edificio =	4
= ART. 7 - Aree tassabili =	4
= ART. 8 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali =	4
= ART. 9 - Riduzioni di tariffa =	5
= ART. 10 - Locali ed aree non utilizzati =	5
= ART. 11 - Esclusioni =	5
= ART. 12 - Classificazione dei rifiuti =	6
CAPO II = TARIFFAZIONE - DENUNCE - ABBUONI - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	6
= ART. 13 - Tariffe =	6
= ART. 14 - Obbligazione tributaria =	7
= ART. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento =	7
= ART. 16 - Denunce =	7
= ART. 17 - Modalità dei rimborsi =	8
= ART. 18 - Sanzioni ed interessi =	8
= ART. 19 - Accertamento d'Ufficio =	8
= ART. 20 - Convenzioni per l'individuazione delle superfici soggette a imposizione =	8
= ART. 21 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali =	8
= ART. 22 - Funzionario Responsabile =	9
= ART. 23 - Entrata in vigore =	9
= INDICE =	10